

Superbonus 110% - Come funziona Ecobonus 110%

La detrazione da **Superbonus 110%** si applica per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 2022 nei seguenti casi:

Ecobonus 110 - Interventi trainanti/principali

Realizzazione del c.d. «cappotto termico» (i.e. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate) con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari («villette a schiera).

In tal caso la detrazione del Superbonus è calcolata su **un ammontare complessivo** delle spese non superiore a:

- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari;
- **euro 40.000** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari **per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari**;
- **euro 30.000** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari **per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari**.

Interventi sulle parti comuni degli edifici per:

- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di

impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microgenerazione o a collettori solari;

- l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione.

In tali casi, la detrazione del Superbonus è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

- **euro 20.000** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari **per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari**;
- **euro 15.000** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari **per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari**.

Sono incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari («villette a schiera») per:

- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, a determinate condizioni, con caldaie a biomassa;
- l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione.

In tali casi, la detrazione del Superbonus è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Ecobonus 110% - Interventi trainati/accessori

La detrazione del 110% si applica anche ad altri interventi di efficienza energetica (es. acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari) o ad interventi diversi (es. finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche anche aventi ad oggetto **ascensori e montacarichi**) nei limiti di spesa previsti per

ciascun intervento, **a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali Ecobonus 110%** («Ecobonus 110% - Interventi trainanti/principali»).

- Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti/principali siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi trainati/accessori anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti/principali fermi restando i requisiti previsti dalla legge.
- Per beneficiare della detrazione del Superbonus, gli interventi, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari (villette a schiera), ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
- Nel rispetto dei requisiti minimi e dei limiti previsti dalla legge, sono ammessi all'agevolazione del Superbonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione.

